



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO ARTISTICO STATALE

Sede staccata: Via C. Pinzi, 44
01100 VITERBO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "F. ORIOLI"

Sede centrale: Via di Villanova, 2/E
01100 VITERBO

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE

Sede staccata: Via Bianchini, 15 – 01100 VITERBO
Sede staccata: P.zza Indipendenza – 01017 TUSCANIA

Cod. Mecc. VTIS00800R - C.F. 80011990563

Tel: 0761/251194/96 – Email: vtis00800r@istruzione.it - vtis00800r@pec.istruzione.it - website: www.iissorioli.edu.it

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Che cos'è il bullismo?

Delibera Collegio Docenti n. 24 del 27 ottobre 2025
Delibera Consiglio d'Istituto n. 161 del 30 ottobre 2025

Il **bullismo** è un fenomeno ormai noto a scuola definito come un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- *Prepotenze intenzionali* che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
- *Azioni continuative e persistenti*;
- *Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare* qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
- *Squilibrio di potere* tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenza non è capace di difendersi da sola.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale. Questi possono anche essere molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo/ litigio/ reato.

Tipologie di bullismo

La definizione punta l'attenzione su quattro aspetti fondamentali. Si tratta di bullismo se c'è:

- *intenzionalità*: i comportamenti offensivi/aggressivi sono voluti spesso per trarre vantaggio (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio o gratificazione)
- *pianificazione*: la vittima viene scelta attentamente tra i compagni più timidi e isolati e viene colpita quando la supervisione dell'adulto è ridotta.
- *asimmetria di potere*: bullo e vittima sono su due piani differenti, il primo, per ragioni diverse (fisicità, età, approvazione sociale...) risulta più forte del secondo, percepito invece come più piccolo o più debole e, quindi, incapace di difendersi.
- *sistematicità*: le azioni offensive sono ripetute e frequenti.

Considerati questi elementi, cosa vuol dire fare del male? L'azione:

- Fisica: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima
- Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro
- Indiretta: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci (si agisce coinvolgendo altre persone)

Attenzione! Fino ad ora, abbiamo parlato di bullo/i e vittima, ma c'è una terza parte che ricopre un ruolo fondamentale, gli spettatori. Il bullo cerca l'approvazione nel contesto di appartenenza: se lo si appoggia, incitandolo o anche solo ridendo e guardandolo, lui si sentirà gratificato e continuerà; se si resta in silenzio, per paura o indifferenza, lui si sentirà sempre più potente e continuerà; se si difende la vittima interrompendo le prepotenze, lui non avrà più il consenso generale ed è molto probabile che smetterà.

Che cos'è il cyberbullismo?

Il **cyberbullismo** è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

Il bullismo elettronico consiste quindi nell'uso di internet o altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici.

Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile, ma nello stesso tempo espone i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

"Il cyberbullismo, in concreto, si presenta con l'atteggiamento tipico degli atti di bullismo, con manifestazioni vessatorie ed approfittarsi della debolezza della vittima; ciò che cambia è l'amplificazione devastante del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in rete. Cambia l'ambiente e cambiano le vittime, e il giovane autore si muoverà in assoluto anonimato; saranno frequenti comportamenti illeciti rientranti nelle minacce, ingiurie, diffamazioni, ma non potranno essere commessi reati che comportano fisicità"

Secondo i termini della legge n. 71 del 2017 si definisce cyberbullismo qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Il fenomeno si differenzia, quindi, dal bullismo in quanto le azioni moleste ai danni di un coetaneo sono condotte per mezzo della tecnologia (foto, video, sms, chat, social network) e, pertanto, assume caratteristiche peculiari:

- *Pervasività*: il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie
- *Anonimato*: il cyberbullo ha la percezione di restare anonimo
- *Inconsapevolezza*: non essendo visibili le reazioni della vittima, il cyberbullo non è sempre cosciente della sofferenza arrecata
- *Ampiezza di portata*: agendo per via telematica, i messaggi e i materiali sono trasmessi all'esterno della cerchia dei conoscenti, incrementandone l'effetto

Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- *Scritto-verbale*: offese e insulti tramite messaggi di testo, email, pubblicate su siti, socialnetwork o tramite telefono (es. telefonate mute)
- *Visivo*: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network
- *Impersonificazione*: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività online;
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- *Happy slapping*: registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche.

Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale

Il cyberbullismo, che, come il bullismo, è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione il contatto elettronico, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità: il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno tutti";
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e a trovare una giustificazione al proprio comportamento;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: "posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza";
- non necessarietà della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, **nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante**: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online, può essere considerata come "ripetizione", in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; di conseguenza **anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo**.

Differenze fra bullismo e cyberbullismo	
Bullismo	Cyberbullismo
I bulli sono generalmente compagni di classe o frequentanti il medesimo istituto della vittima	I cyberbulli sono ragazzi o adulti che possono operare da ogni parte del mondo
Il bullismo è circoscritto ad un determinato ambiente (solitamente scolastico)	I cyberbulli hanno la possibilità di agire su un 'territorio' sconfinato, la rete
Il bullo agisce in un arco temporale circoscritto, essenzialmente all'orario scolastico	I cyberbulli possono agire in qualunque momento della giornata, avendo a disposizione la rete internet
Il bullo è identificabile (un compagno di classe o un alunno dell'istituto)	Il cyberbullo non è identificabile, poiché chiunque può esistere sui social sotto falsa identità

L'utilizzo, quindi, crescente di internet e delle attuali tecnologie mobili, che rendono oggi l'accesso alla rete sempre disponibile, rappresenta per le nuove generazioni un potente mezzo per comunicare e tenersi sempre in contatto (*interconnessi*); nello stesso tempo, queste nuove tecnologie, se usate in maniera inadeguata, espongono i ragazzi a nuovi e seri rischi.

Questo fenomeno scaturisce dalla scarsa se non totale mancanza di tolleranza per la diversità, da intendersi come appartenenza etnica, scelte di vita, caratteristiche fisiche, orientamento sessuale e altro ancora.

Il bullismo, che riguarda il mondo giovanile, si realizza negli ambienti tipici e deputati al ritrovo dei bambini e degli adolescenti, come la scuola, le palestre, i luoghi in cui si pratica attività sportiva, i parchi gioco, ecc.

Il bullismo è associato a problemi di salute nel periodo adolescenziale che includono disturbi d'ansia e dell'umore, ideazione suicidaria, autolesionismo e disturbi da deficit di attenzione e da comportamento dirompente (disturbo da deficit di attenzione/iperattività, disturbo della condotta, disturbo oppositivo-provocatorio), ma è anche associato a un maggior rischio di soffrire di disturbi correlati ad abuso e dipendenza da alcol e/o sostanze psicoattive.

Per prevenire e ridurre tale fenomeno occorre aumentare la conoscenza del fenomeno all'interno della scuola promuovendo le abilità sociali mediante un lavoro di rete.

Secondo la definizione data dal Ministero della Salute *"Il fenomeno del bullismo/cyberbullismo è caratterizzato da azioni prepotenti, violente e intimidatorie (molestie verbali, aggressioni fisiche, forme di persecuzione, etc.) e/o da comportamenti di esclusione sociale, perpetrati intenzionalmente e ripetutamente, da un singolo o da più persone, su una vittima, anche online (cyberbullismo). È espressione di scarsa tolleranza e non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psicofisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari"*.

Il fenomeno, considerato quale serio problema di salute pubblica, ha origine prevalentemente in ambito scolastico e rappresenta una fonte non trascurabile di costi per il sistema economico, sociale, educativo, e giudiziario. Diversi studi indicano anche un'associazione fra essere stato vittima di atti di "bullismo" e abbandono scolastico.

Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica

Legge n. 71 del 29 maggio 2017: nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017, n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono state le seguenti:

- *Obiettivo della legge:* il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di

attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

- *Definizione di «cyberbullismo»*: con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
- *Oscuramento del web*: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- *Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo*: in ogni Istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
- *Ammonimento da parte del questore*: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (**art. 612- bis c.p.**). In caso di condotte di ingiuria (**art. 594 c.p.**), diffamazione (**art. 595 c.p.**), minaccia (**art. 612 c.p.**) e trattamento illecito di dati personali (**art. 167 codice della privacy**) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- *Piano d'azione e monitoraggio*: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Ulteriori riferimenti normativi

- *Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"*.
- *DPR 249/98 e DPR 235/2007, come modificati dal DPR 134 del 2025 Statuto delle studentesse e degli studenti*: anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio

repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

- *Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti".*
- *Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 aggiornate il 27 Ottobre 2017 "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo"*
- *"Linee di orientamento per la Prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo" del febbraio 2021*

Legge n. 70 del 17 maggio 2024 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"

In vigore dal 14 giugno 2024, in G.U. 125 del 30 maggio 2024, ed intitolata "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", approvata all'unanimità in seconda lettura alla Camera, la legge modifica e integra la precedente

L. n. 71 del 20 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

La prima novità, è l'integrazione della definizione del fenomeno "**bullismo**", in quanto non espressamente disciplinato all'interno della legge del 2017, che si è concentrata esclusivamente sul Cyberbullismo. Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

L'articolo 1

apporta una serie di modifiche, che detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. In particolare, l'articolo 1:

- interviene sull'art. 1 della legge n. 71 del 2017 per estendere il perimetro d'applicazione della legge del 2017 dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto del bullismo, ponendo l'accento sulle azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo (comma 1, lett. a), n. 1);
- interviene sull'art. 4 della legge n. 71 del 2017, introducendo, fra le principali novità, la previsione secondo cui ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriali, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (comma 1, lett. c); inserisce nella medesima legge n. 71 del 2017 un nuovo art. 4-bis, dedicato al servizio di sostegno psicologico agli studenti (comma 1, lett. d);
- novella l'art. 5 della legge n. 71 del 2017, dedicato all'informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero. In particolare, in base al nuovo comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali e informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (o gli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'art. 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, oggetto di modifica da parte dell'articolo 2 del provvedimento in esame (v. infra);

- stabilisce inoltre che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo (comma 1, lett. e).

L'articolo 2

al comma 1, modifica l'art. 25 della legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, c.d. "legge minorile") in materia di misure rieducative nei confronti di minorenni dalla condotta irregolare (lett. a), in primo luogo consentendone l'adozione anche nei casi di condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose oppure lesive della dignità altrui. Diverse modifiche attengono poi al procedimento per l'adozione delle misure. L'attività di segnalazione del minore al tribunale per i minorenni diventa di esclusiva competenza del pubblico ministero, il quale può alternativamente attivare un percorso di mediazione oppure chiedere al tribunale di disporre un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, da svolgersi sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili.

L'articolo 3

prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame al fine di prevedere – tra le altre cose - il potenziamento del servizio per l'assistenza psicologica e giuridica delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo (o ai loro congiunti) attraverso il numero pubblico «Emergenza infanzia 114» (dotato anche di un servizio di geolocalizzazione e di un servizio di messaggistica istantanea), accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore.

L'articolo 4

istituisce, il 20 gennaio, la Giornata del rispetto, quale momento di approfondimento e sensibilizzazione delle tematiche del rispetto degli altri e del contrasto di ogni forma di discriminazione. La data è stata scelta in memoria di Willy Monteiro Duarte, vittima di bullismo. La giornata non determina comunque la riduzione dell'orario di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, gli istituti scolastici, possono riservare appositi spazi di sensibilizzazione nella settimana che precede la ricorrenza.

L'articolo 5

prevede che con regolamento siano apportate le opportune modifiche al DPR 249/1998 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 134 del 2025) affinché la scuola si impegni a porre in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, attività cui anche le famiglie sono tenute a collaborare, e che il Patto educativo di corresponsabilità sia integrato con l'espressa indicazione di tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali.

Tutele penali contro il bullismo

Il bullismo può determinare delle conseguenze molto pesanti per la vittima, incidendo sulla sua psicologia e determinando traumi difficili da superare e, in alcuni casi, l'insorgere di uno stato depressivo. Nelle ipotesi più gravi di bullismo, il compimento di un atto di tal genere da parte

del bullo può determinare il configurarsi di una fattispecie di reato.

- **Reati contro la persona**

- istigazione al suicidio (art. 580 c.p.);
- percosse (art. 581 c.p.);
- lesioni (art. 582 c.p.);
- rissa (art. 588 c.p.);
- diffamazione (art. 595 c.p.);
- violenza sessuale (art. 609 bis c.p.);
- minaccia (art. 612 c.p.);
- stalking (art. 612 bis c.p.);
- interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.);

- **REATI CONTRO IL PATRIMONIO**

- furto (art. 624 c.p.);
- rapina (art. 628 c.p.);
- estorsione (art. 629 c.p.);
- danneggiamento (art. 635 c.p.)

Poiché il bullismo è un fenomeno che, riguarda i minori, occorre tenere conto di due aspetti molto importanti sulla punibilità del bullo. Prima di tutto ricordiamo che per l'art. 97 del Codice penale il minore che non ha ancora compiuto i 14 anni non è mai imputabile di un reato. Diversamente, nel momento in cui ha commesso il reato aveva già compiuto i 14 anni ma non aveva ancora 18 anni, è imputabile anche se, proprio in ragione dell'età, è prevista in suo favore una diminuzione di pena. Il processo penale minorile, proprio perché prende decisioni relative a soggetti che si trovano ancora in una fase di formazione, applica la sanzione penale come estrema ratio, preferendo di gran lunga trovare soluzioni alternative per il recupero e la rieducazione del bullo, attraverso misure come il proscioglimento per irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale e l'istituto della messa alla prova.

La responsabilità giuridica

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- Culpa del Bullo Minore;
- Culpa in vigilando e in educando e dei genitori;
- Culpa in vigilando e in educando della scuola

Culpa del bullo minore

Va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni.

Il **minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente**. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza, se non riconosciuto tale, si adottano provvedimenti educativi e di sostegno.

Il **minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere**. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. Si applica il sistema penale minorile

Culpa in vigilando e in educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del Codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in educando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del Codice civile, secondo comma, che stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare *"misure preventive"* atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Cosa fa la scuola

Il nostro Istituto si organizza e si adopera per prevenire (attraverso interventi di natura educativa) e contrastare (saper gestire gli episodi che potrebbero verificarsi, seguendo le giuste strategie) tale fenomeno, facendo conoscere e combattendo il Bullismo e il Cyberbullismo in tutte le sue forme.

Responsabilità delle varie figure scolastiche

Tutti gli attori della scuola, ognuno secondo le proprie competenze, sono tenuti ad impegnarsi per prevenire, riconoscere, denunciare ed affrontare episodi di Bullismo e Cyberbullismo e ad operare perché la scuola sia un ambiente sereno e armonioso.

Il Dirigente Scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti il referente del Bullismo e Cyberbullismo;
- costituisce il Team Antibullismo che presiede e di cui fanno parte il referente del Bullismo e Cyberbullismo, l'animatore digitale ed altre professionalità presenti all'interno della scuola;
- costituisce il Team per l'Emergenza integrato da figure specializzate del Territorio (agenzie educative accreditate, forze dell'ordine, servizi sanitari);
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del Bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica in particolare per il Cyberbullismo, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- tramite il sito web della scuola fornisce e rende pubbliche le seguenti informazioni:
 - nominativo/i del/i referente/i per il Bullismo e Cyberbullismo
 - formazione del Team Antibullismo;
 - Formazione del Team dell'emergenza;
 - Istituzione del Tavolo Permanente per il contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo;
 - contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità, Epolicy, PDM) oltre che di educazione digitale.

Il Referente del "Bullismo e Cyberbullismo":

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del Bullismo e del Cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- coordina il Team Antibullismo e per l'Emergenza;
- crea alleanze con il Referente Territoriale e regionale;
- promuove le Reti Territoriali (psicologi, forze dell'ordine. Assistenti sociali, pedagogisti ecc. anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti);
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, associazioni, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc., per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day" (07 Febbraio)

Il Collegio docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

Il Consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il docente:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;
- vigila sul corretto uso delle TIC da parte degli alunni;
- segnala tempestivamente casi sospetti di Bullismo e Cyberbullismo al Dirigente Scolastico o al Referente del Bullismo e Cyberbullismo e al Consiglio di Classe;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

Il personale ATA

- vigila sulla sicurezza nei locali scolastici (corridoi, androni, piazzali, bagni all'esterno delle classi)
- segnala tempestivamente gli atteggiamenti sospetti di Bullismo e Cyberbullismo ai docenti, al Dirigente Scolastico o al Referente del Bullismo e Cyberbullismo;
- collabora nelle attività di prevenzione e contrasto con la Governance di Istituto

I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del Bullismo e del Cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli; vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di Internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;

- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di Bullismo, Cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Gli alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari (**il cui uso è stato vietato con Circolare del Ministro dell'Istruzione n. 3392 del 16 giugno 2025**) o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali;

Uso delle TIC a scuola

Sono vietati tutti quei comportamenti nell'uso delle TIC che abbiano un contenuto offensivo e che ledano il rispetto e la dignità personale come ampiamente descritto nell'e-policy d'Istituto:

- DIVIETO ACQUISIZIONE IMMAGINI: non è consentito durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari (**il cui uso è stato vietato con Circolare del Ministro dell'Istruzione n. 3392 del 16 giugno 2025**) o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali;
- IMMAGINI DESKTOP: è vietato modificare le immagini sul desktop dei computer della scuola (pc di classe o dei laboratori multimediali) inserendo immagini dai contenuti offensivi, ingiuriosi e lesivi della dignità.

Azioni della scuola nei casi di Bullismo e Cyberbullismo

Si indicano di seguito le principali azioni da mettere in atto, i soggetti coinvolti, le attività previste per episodi di Bullismo e Cyberbullismo. Per le relative sanzioni si fa riferimento al Regolamento Disciplinare di Istituto:

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
1.SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti Educatori Alunni Personale ATA	Segnalare ai docenti, al Dirigente Scolastico comportamenti non adeguati e/o episodi di Bullismo/Cyberbullismo
2.RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referente Bullismo e Cyberbullismo Consiglio di classe Insegnanti Educatori Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
3.INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referente Bullismo e Cyberbullismo Coordinatori Consiglio di classe Insegnanti Educatori Alunni Genitori Psicologi	- Incontri con gli alunni coinvolti - Interventi/discussione in classe - Informare e coinvolgere i genitori - Responsabilizzare gli alunni coinvolti - Ristabilire le regole di comportamento in classe

		- Counseling
4.INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di classe Referenti bullismo Insegnanti Alunni Genitori	Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo Lettera di scuse da parte del bullo Scuse in un incontro con la vittima Compito sul Bullismo/Cyberbullismo Compiti/lavori di assistenza e riordino a scuola
5.VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di classe Insegnanti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: -se il problema è risolto, attenzione e osservazione costante -se la situazione continua, proseguire con gli interventi

Ulteriori misure a tutela delle vittime di Cyberbullismo

Oscuremento del contenuto lesivo: la misura più immediata è quella dell'istanza di oscuramento e rimozione del contenuto lesivo, che il minore ed il genitore-tutore possono inviare al gestore del sito e del social media, il quale deve provvedere entro 48 ore alla rimozione dei contenuti; nel caso in cui questi non provveda o non sia possibile individuarlo, la stessa istanza può essere inoltrata al Garante per la protezione dei Dati Personali, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede in modo analogo.

Ammonimento: altra misura importante è quella dell'ammonimento; essa comporta che, fino a quando non sia proposta querela o non sia presentata denuncia per i reati di diffamazione, minaccia, violazione della privacy, commessi mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni 14 nei confronti di altro minorenne, il Questore, su segnalazione della vittima o dei suoi genitori, o dell'autorità scolastica o di altra istituzione, convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

La prevenzione

Il nostro Istituto prevede corsi di formazione per il corpo docenti e per i collaboratori scolastici attraverso corsi con esperti del settore (psicologi, Polizia di Stato e altre figure presenti sul territorio), al fine di fare in modo che chi sta a contatto con i ragazzi possa avere validi strumenti conoscitivi per essere in grado di:

- Sensibilizzare e lavorare sull'intero gruppo classe per la condivisione di regole di convivenza civile attraverso metodologie cooperative atte a implementare comportamenti corretti per garantire il rispetto e la dignità di ogni persona.
- Cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico
- Individuare e capire i sintomi derivanti da sofferenza dovuta al Cyberbullismo e

Bullismo [Strategie per l'individuazione del problema \(i sintomi\)](#)

Ai docenti è richiesta la capacità di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza (sintomi) che manifestano gli studenti in ambito scolastico. Infatti, nel caso del bullismo o del cyberbullismo è importante non sottovalutare il problema e agire tempestivamente, poiché le

conseguenze del fenomeno sul piano psicologico, sia a breve che a lungo termine, possono essere gravi sia per le vittime, sia per i bulli e per gli osservatori.

- Per le *vittime* il rischio è quello di manifestare il disagio innanzitutto attraverso sintomi fisici (es. mal di pancia, mal di testa) o psicologici (es. incubi, attacchi d'ansia), associati a una riluttanza nell'andare a scuola. In caso di prevaricazioni protratte nel tempo, le vittime possono intravedere come unica possibilità per sottrarsi al bullismo quella di cambiare scuola, fino ad arrivare in casi estremi all'abbandono scolastico; alla lunga, le vittime mostrano una svalutazione di sé e delle proprie capacità, insicurezza, problemi sul piano relazionale, fino a manifestare, in alcuni casi, veri e propri disturbi psicologici, tra cui quelli d'ansia o depressivi.
- I *bulli* possono invece presentare: un calo nel rendimento scolastico, difficoltà relazionali, disturbi della condotta per incapacità di rispettare le regole che possono portare, nel lungo periodo, a veri e propri comportamenti antisociali e devianti o ad agire comportamenti aggressivi e violenti in famiglia e sul lavoro.
- Gli *osservatori*, infine, vivono in contesto caratterizzato da difficoltà relazionali che aumenta la paura e l'ansia sociale e rafforza una logica di indifferenza e scarsa empatia, portando i ragazzi a negare o sminuire il problema.

Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere sono tenuti a darne segnalazione tempestiva alla famiglia dell'alunno. È comunque sempre opportuno non agire mai individualmente, ma insieme ai docenti del team/Consiglio di Classe informando tempestivamente il Dirigente scolastico.

Sicurezza informatica e formazione:

Un primo tipo di prevenzione riguarda la sicurezza informatica all'interno della scuola; l'istituto farà attenzione a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web, è inoltre richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente all'uso dei cellulari e smartphone. Si provvederà inoltre ad una formazione specifica rivolta agli studenti, ai docenti e ai genitori per quanto riguarda l'utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

È importante che i genitori conoscano le proprie responsabilità, le conseguenze legali dei comportamenti dei figli e che siano consapevoli delle necessità di un'adeguata vicinanza cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli.

Gli interventi educativi

Le azioni educative devono essere rivolte al bullo, alla vittima e agli spettatori, che possono rivestire una funzione sia attiva (ad esempio scaricando e diffondendo in rete il materiale postato dal cyberbullo) sia passiva (limitandosi a rilevare gli atti di cyberbullismo rivolti ad altri). Gli interventi educativi saranno effettuati: dai docenti stessi, avvalendosi anche della collaborazione di Enti e associazioni presenti sul territorio. (Servizi sociali, Forze dell'ordine, tribunale). Questa prevenzione verterà in tre ambiti:

- le famiglie dell'Istituto.
- I docenti e personale ATA.
- Gli alunni.

L'Istituto si impegna a:

Per gli studenti

- istituire momenti organizzati, all'interno dell'anno scolastico, per sensibilizzare sul tema del bullismo e del cyberbullismo. In questo senso si prevede la proiezione di filmati a tema o l'organizzazione di incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo o il bullismo.

- Promuovere l'educazione trasversale alle competenze sociali.
- Promuovere progetti, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali (psicologi, educatori...) in cui gli alunni acquisiscano le competenze per relazionarsi correttamente.
- Predisporre materiali e di incontri specifici che diano agli alunni regole concrete all'uso dei social network, che suggeriscano buone pratiche e indichino riferimenti da usare in caso di un abuso e una informativa sui pericoli che corrono in rete.
- Predisporre moduli online sul sito web dell'Istituto per segnalazioni di episodi, che garantiscano l'anonimato. La somministrazione in forma anonima (su classi individuate a campione) di questionari di rilevazione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

Per i genitori

- coinvolgere attivamente le famiglie, principali responsabili dell'educazione dei ragazzi, attraverso un percorso che preveda l'intervento anche di altri enti e del territorio.

Si ricorda che: "ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo e bullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it".

Per i docenti

- promuovere attività di formazione degli insegnanti perché possano avere validi strumenti conoscitivi per essere in grado di:
- sensibilizzare e lavorare sull'intero gruppo classe per la condivisione di regole di convivenza civile attraverso metodologie cooperative atte a implementare comportamenti corretti per garantire il rispetto e la dignità di ogni persona.
- cogliere e interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico.
- Individuare e capire i sintomi derivanti da sofferenza dovuta al cyberbullismo e bullismo.

In collaborazione con l'esterno

La collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo con enti locali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- progetti con le famiglie: gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in Internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino (es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda) e dovranno

aiutarli a riflettere sul fatto che, anche se non vedono la reazione delle persone a cui inviano messaggi o video, esse possono soffrire o subire violenza. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

Protocollo di intervento in casi accertati di bullismo e cyberbullismo

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto, qualora vengano a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, ne devono dare informazione immediata in forma scritta al Dirigente Scolastico.

Qualora unitamente ai fenomeni di bullismo o cyber bullismo, si ravvisi l'ipotesi di reati procedibili d'Ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"), si dovrà sporgere immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Di fronte a episodi di presunto bullismo è importante che venga raccolta dettagliata documentazione dal Dirigente scolastico, dal Referente d'Istituto e dalla Commissione preposta della scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in quale circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi.

Pertanto, vengono allegate schede di segnalazione (alunni, famiglie, docenti) che per permettere all'Istituto di intervenire non possono essere anonime. Le schede di segnalazione alunni e famiglie vanno inviate all'indirizzo mail gestito direttamente dal referente del bullismo/cyberbullismo e dal Dirigente.

Fasi di una segnalazione

- Fase di prima segnalazione (scheda di segnalazione)
- Fase di valutazione approfondita
- Fase di scelta dell'intervento e della gestione del caso
- Fase di monitoraggio

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto di attuare un percorso specifico

Il percorso

Con la vittima

- convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso);
- promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- indicazione alla famiglia delle agenzie preposte ad un percorso di assistenza, di sostegno educativo e psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività; azioni di supporto educativo in classe.

Con il bullo o cyberbullo:

- convocazione tempestiva della famiglia;
- promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- attivazione di interventi rieducativi;
- comminazione puntuale delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;
- eventuale collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.

Con la classe

ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda:

- colloqui personali con gli alunni, affinché possano emergere gli stati d'animo e i vissuti di ognuno;
- sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
- sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di valori quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
- potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
- monitoraggio e valutazione finale dei risultati ottenuti con il progetto di intervento (osservazioni sistematiche, note disciplinari, voto di educazione civica, giudizio periodico del comportamento...).

REGOLE PER NAVIGARE SICURI

- Non dare mai informazioni personali (nome, indirizzo, numero di telefono, età, nome e località della scuola o nome degli amici) a chi non conosci personalmente o a chi incontri sul web
- Non condividere le tue password con gli amici, ma solo con i tuoi genitori
- Cerca di creare password originali, sempre diverse con caratteri numerici e di lettere intervallati tra loro, almeno 8 caratteri
- Non inviare tue immagini a nessuno, non farti vedere in web-cam se non sei autorizzato dai tuoi genitori
- Non farti ritrarre in atteggiamenti intimi da nessuno
- Non prestare il tuo cellulare a nessuno
- Prima di aprire un allegato o scaricare contenuti, pensaci: se conosci la persona che te lo ha inviato, aprilo, altrimenti ignoralo
- Prima di pubblicare qualcosa in internet, pensaci: foto, testi, video, conversazioni, messaggi, possono essere visti anche da sconosciuti, anche a distanza di molto tempo; non postare nulla che consideri personale o riservato e di cui potresti pentirti in futuro
- Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto online 10. Non rispondere a messaggi che possano destare confusione o disagio
- Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online 12. Se qualcuno usa un linguaggio offensivo con te, parlane con un adulto
- Quando usi i social pensa prima di taggare qualcuno, controlla i post in cui sei taggato prima di renderli pubblici, per evitare spiacevoli contenuti sul tuo profilo
- Attento ai falsi messaggi: diffida dai messaggi inquietanti, suppliche di aiuto, offerte, richieste di informazioni, avvisi di presenza di Virus in quanto possono essere stratagemmi criminali
- Prudenza con chi non conosci sul web: non tutti sono davvero chi dicono di essere. Evita di accettare amicizie online da persone sconosciute
- Segnala i contenuti che ritieni essere inappropriati o illegali. Di fronte ad un contenuto che ritieni inadeguato segnalalo prontamente ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti
- Non tutti quelli che aggiungi agli amici sono tuoi amici; ricorda che gli amici veri sono quelli che conosci personalmente
- Comportarsi da bullo in rete può far soffrire tanto quanto nella vita reale: non usare la rete per mentire, deridere o ingannare. Non alimentare conversazioni che possono nuocere agli altri. Cerca di essere leale e sincero. Non minacciare o prevaricare i più

deboli.

- Non permettere agli amici di condividere informazioni private che ti riguardano senza il tuo consenso: a tua volta non caricare immagini o video che riguardano altre persone, senza che queste abbiano dato, preventivamente, la propria autorizzazione. Soprattutto non inviare o richiedere foto, filmati o messaggi violenti o a sfondo sessuale.
- Attenzione a quando scarichi qualcosa. Se manca l'autorizzazione del proprietario, o comunque della persona che ne detiene i diritti d'autore, contraffare, copiare e divulgare altrui elaborati
- (articoli, foto, audio, video.) è soggetto alla legge sulla violazione dei diritti d'autore o del copyright e può essere configurato come un reato.
- **Presta sempre attenzione a ciò che pubblichi in rete: ogni cosa che metti online è sicuramente destinata a rimanere lì per sempre.**

Al presente Regolamento sono allegati n. 4 moduli per le segnalazioni di atti di Bullismo e Cyberbullismo.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO ARTISTICO STATALE
Sede staccata: Via C. Pinzi, 44
01100 VITERBO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "F. ORIOLI"
Sede centrale: Via di Villanova, 2/E
01100 VITERBO

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
Sede staccata: Via Bianchini, 15 – 01100 VITERBO
Sede staccata: P.zza Indipendenza – 01017 TUSCANIA

Cod. Mecc. VTIS00800R - C.F. 80011990563

Tel: 0761/251194/96 – Email: vtis00800r@istruzione.it - vtis00800r@pec.istruzione.it - website: www.iissorioli.edu.it

Allegato 1

MODULO SEGNALEZIONE DI ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO (ALUNNI)

Da inviare all'indirizzo mail: commissione.bullismo@iissorioli.it

Nome e Cognome _____

Classe ____ sez . ____ Indirizzo e plesso _____

- ☐ Vittima
☐ Testimone oculare

Che cosa è successo? (Descrivere brevemente l'accaduto)

In che momento della giornata è successo?

Dove?

Quante volte?

Il "bullo" era da solo o con altri compagni/amici?

Chi era con lui/lei?

Quando è accaduto l'ultima volta?

Ora che hai compilato questa segnalazione, insieme possiamo risolvere la situazione.

Data ____/____/____



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO ARTISTICO STATALE

Sede staccata: Via C. Pinzi, 44
01100 VITERBO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "F. ORIOLI"

Sede centrale: Via di Villanova, 2/E
01100 VITERBO

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE

Sede staccata: Via Bianchini, 15 – 01100 VITERBO
Sede staccata: P.zza Indipendenza – 01017 TUSCANIA

Cod. Mecc. VTIS00800R - C.F. 80011990563

Tel: 0761/251194/96 – Email: vtis00800r@istruzione.it - vtis00800r@pec.istruzione.it - website: www.iissorioli.edu.it

Allegato 2

MODULO SEGNALEZIONE DI ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO (per genitori, tutori, educatori, ecc)

Da inviare all'indirizzo mail: commissione.bullismo@iissorioli.it

Nome Cognome di chi effettua la segnalazione: _____

- ☐ Genitore
☐ Altro (specificare) _____

Nome e cognome del minore _____

Classe ___ sez. ____ Indirizzo e Plesso _____ -

In cosa consiste l'azione di Bullismo/Cyberbullismo di cui l'alunno si ritiene vittima?

(Indicare una o più opzioni nella lista che segue):

- ☐ Prepotenze, minacce verbali, insulti o di altro tipo.
- ☐ Diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo di pari.
- ☐ Pressioni.
- ☐ Aggressione. Molestia.
- ☐ Ricatto.
- ☐ Ingiuria.
- ☐ Denigrazione (pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali blog, newsgroup, messaggistica immediata, profili face book, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori).
- ☐ Diffamazione.
- ☐ Flaming (litigi on line con uso di linguaggio violento e volgare).
- ☐ Cyberstalking.
- ☐ Esclusione (estromissione intenzionale dall'attività on line).
- ☐ Sexting (invio di messaggi tramite smartphone o internet, corredati da immagini a sfondo sessuali).
- ☐ Furto d'identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.).

- ☐ Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.).
- ☐ Qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici.

Fornire una breve, ma dettagliata descrizione di ciò che è accaduto: (specificare luogo, momento della giornata, eventuali testimoni, quante volte è accaduto il/i fatto/i denunciato/i)

Data, _____

Firma



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO ARTISTICO STATALE
Sede staccata: Via C. Pinzi, 44
01100 VITERBO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "F. ORIOLI"
Sede centrale: Via di Villanova, 2/E
01100 VITERBO

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
Sede staccata: Via Bianchini, 15 – 01100 VITERBO
Sede staccata: P.zza Indipendenza – 01017 TUSCANIA

Cod. Mecc. VTIS00800R - C.F. 80011990563

Tel: 0761/251194/96 – Email: vtis00800r@istruzione.it - vtis00800r@pec.istruzione.it - website: www.iissorioli.edu.it

Allegato 3

SCHEDA DI SEGNALAZIONE APPROFONDATA (docente/ Team docenti)

1. **Da inviare all'indirizzo mail:** commissione.bullismo@iissorioli.it

Nome e cognome di chi compila la scheda:

2. Data: _____

Indirizzo e Plesso: _____

3. Data di segnalazione del caso di Bullismo: _____

—

4. La persona che ha segnalato il caso di Bullismo è:

☐ la vittima. Nome e cognome:

☐ un compagno della vittima. Nome e cognome

☐ madre/padre della vittima. Nome e cognome

☐ Insegnante. Nome e cognome

☐ altri. Nome e cognome

5. Data dell'episodio: _ _ _ _ _

6. Persone coinvolte nell'episodio

a. Vittima/e Nome e cognome: _ _ _ _ _

Classe/i: _ _ _ _ _

b. "Bullo/i" Nome e cognome: _ _ _ _ _

Classe: _ _ _ _ _

7. Fornire una descrizione breve, ma accurata, dei fatti accaduti:

8. Quante volte sono accaduti gli episodi?

9. Dove?

10. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?

- è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;
- è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;
- è stato picchiato, ha ricevuto dei calci o è stato spintonato;
- sono state messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarlo";
- gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;
- gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia o sul colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- ha subito offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;
- è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp o da gruppi online;

- ha subito le prepotenze online, tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Face Book, su WhatsApp, Tik Tok, Instagram o tramite altri social media
- ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account, (e-mail, Face Book...)
- Altro: _____

11. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo?

12. Da quanto tempo il bullismo va avanti?

13. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

14. Sofferenza della vittima:

La vittima presenta...	Non vero	In parte/ qualche volta vero	Molto spesso/ sempre vero
Cambiamenti rispetto a come era prima			
Ferite o dolori fisici non spiegabili			
Paura di andare a scuola (non va volentieri)			
Paura di prendere l'autobus- richiesta di essere accompagnato- richiesta di fare una strada diversa			
Difficoltà relazionali con i compagni			
Isolamento/ rifiuto			
Bassa autostima			
Cambiamento nell'umore generale: è più triste, depressa, sola/ ritirata			
Manifestazioni di disagio fisico/comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme)			

Cambiamenti notati dalla famiglia			
Impotenza e difficoltà a reagire			

15. Gravità della situazione della vittima

- a. Presenza di tutte le risposte con livello 1: VERDE
- b. Presenza di tutte le risposte con livello 2: GIALLO
- c. Presenza di tutte le risposte con livello 3: ROSSO

16. SINTOMATOLOGIA DEL BULLO:

<i>Il bullo presenta...</i>	Non vero	In parte/ qualche volta vero	Molto spesso/ sempre vero
Comportamenti di dominanza verso i pari			
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli			
Uno status per cui i compagni hanno paura di lui/lei			
Mancanza di paura/preoccupazioni per le conseguenze delle proprie azioni			
Assenza di sensi di colpa (se rimproverato non mostra sensi di colpa)			
Comportamenti che creano pericolo per gli altri			
Cambiamenti notati dalla famiglia			

17. Gravità della situazione del bullo:

- a. Presenza di tutte le risposte con livello 1: VERDE
- b. Presenza di tutte le risposte con livello 2: GIALLO

c. Presenza di tutte le risposte con livello 3:

ROSSO

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

- Da quanti compagni è sostenuto il bullo?
- Gli studenti che sostengono attivamente il bullo

Nome e cognome:_____ Classe:_____

Nome e cognome:_____ Classe:_____

Nome e cognome:_____ Classe:_____

- Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?
- Gli studenti che possono sostenere la vittima

Nome e cognome:_____ Classe:_____

Nome e cognome:_____ Classe:_____

Nome e cognome:_____ Classe:_____

- Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?
- La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?
- La famiglia ha chiesto aiuto?

DECISIONE:

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della situazione della sintomatologia, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
--	--	---

Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

AZIONI MESSE IN ATTO:

ESITO DEL MONITORAGGIO:

Data

IL DOCENTE/ IL TEAM DOCENTE



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO ARTISTICO STATALE
Sede staccata: Via C. Pinzi, 44
01100 VITERBO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "F. ORIOLI"
Sede centrale: Via di Villanova, 2/E
01100 VITERBO

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
Sede staccata: Via Bianchini, 15 – 01100 VITERBO
Sede staccata: P.zza Indipendenza – 01017 TUSCANIA

Cod. Mecc. VTIS00800R - C.F. 80011990563
Tel: 0761/251194/96 – Email: vtis00800r@istruzione.it - vtis00800r@pec.istruzione.it - website: www.iissorioli.edu.it

Allegato 4

MODELLO DI SEGNALAZIONE PER IL GARANTE

Il richiedente _____

Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali

Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di
Disporre

Il blocco/ divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di Cyberbullismo ai sensi dell'art.2comma2 della legge 71/2017 e degli artt.143 e 144 del d.lgs.196/2003

INVIARE A
Garante per la protezione dei
dati personaliIndirizzo e-mail:
cyberbullismo@gpdp.it

IMPORTANTE – La segnalazione può essere presentata direttamente da chi ha un'età maggiore di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore.

CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE?

(Scegliere una delle due opzioni e compilare **tutti** i campi)

Mi ritengo vittima di Cyberbullismo e SONO UN MINORE CHE HA COMPIUTO 14ANNI	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/P.zz. Telefono E-mail/Pec
--	--

Ho responsabilità genitoriale su un minore che si ritiene vittima di Cyberbullismo	Nome e cognome Luogo e data di nascita
	Residente a Via/P.zza Telefono E-mail/Pec Chi è il minore vittima di Cyberbullismo? Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/P.zza

IN COSA CONSISTE L'AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RITIENI VITTIMA?

(indicare una o più azioni nella lista che segue)

- Pressioni
- Aggressione
- Molestia
- Ricatto
- Ingiuria
- Denigrazione
- Diffamazione
- Furto d'identità (es. qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network etc....)
- Illecita manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es. qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io lo volessi)

Qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, etc...) per attaccare o ridicolizzare me e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici

QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O OSCURARE SUL WEB O SU UN SOCIAL NETWORK? PERCHÉ LI CONSIDERI ATTI DI CYBERBULLISMO?

(inserire una sintetica descrizione – IMPORTANTE: SPIEGARE DI COSA SI TRATTA)

Dove sono stati diffusi i contenuti offensivi?

- sul sito internet (è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio la URL specifica)

- su uno o più social network (specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare)

- altro (specificare)

Se possibile allegare all'e-mail immagini, video, screen shoot e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di Cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta

1) -----

2) -----

3) -----

HAI SEGNALATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO WEB O DEL SOCIAL NETWORK CHE TI RITIENI VITTIMA DI CYBERBULLISMO RICHIEDENDO LA RIMOZIONE O L'OSCURAMENTO DEI CONTENUTI MOLESTI?

- Sì, ma il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla Legge 71/20017 sul Cyberbullismo (allego copia della richiesta inviata e altri documenti utili)
- No, perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare/gestore

HAI PRESENTATO DENUNCIA/QUERELA PER I FATTI CHE HAI DESCRITTO?

- Sì, presso -----
- No

Luogo, data

Nome e cognome
